

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**CONVENZIONE**

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI**

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. N. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Comunità "Padre Monti", gestita dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, con sede in Oristano, Via Cavour, 13 – C.F. 13322581003, nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

PREMESSO

- Che il Comune di Oristano, nell'ambito delle competenze attribuite dalla L.R. 23/2005, intende avvalersi di servizi a favore di portatori di handicap medio – gravi, finalizzati al superamento delle cause di emarginazione attraverso il potenziamento del livello di autonomia e delle abilità residue;
- che la Comunità Padre Monti di Oristano possiede e gestisce una struttura di accoglienza per disabili a carattere semiresidenziale, denominata "Il Gabbiano", sita in Oristano Via Cavour, 13 autorizzata al funzionamento - Ricevuta pratica SUAPE 15072019-1714-66299.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Comunità "Padre Monti" di seguito denominata Comunità, per l'erogazione di servizi di accoglienza, di aggregazione sociale e recupero delle abilità residue anche attraverso l'utilizzo di attività di laboratorio a favore dei disabili.

Art. 2)

La Comunità garantisce:

1. l'ospitalità e l'assistenza ai disabili ospiti in regime di semiresidenzialità, presso la propria struttura dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
2. il pranzo, nel rispetto della tabella dietetica in dotazione alla Comunità, approvata dal competente servizi della ASSL di Oristano;
3. l'organizzazione di attività occupazionali e ricreative volte al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 consistenti in attività di laboratorio, di orientamento e di apprendistato (laboratori artistici, arti grafiche), attività sportive, condotte da esperti nel settore;
4. l'organizzazione di attività ricreative e di socializzazione svolte all'esterno della struttura e finalizzate al recupero delle abilità sociali dei disabili.

Le prestazioni di cui sopra sono assicurate da personale qualificato e da personale ausiliario per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali di settore.

Art. 3)

La retta mensile di frequenza è stabilita in € 590,00 oltre alla quota giornaliera di € 7,00 per il pasto per ciascun ospite inserito, per un importo pari a € \_\_\_\_\_.

Art. 4)

Il Comune si impegna all'integrazione, con proprie risorse, della retta mensile nei casi di accertata impossibilità dell'utente di provvedere al suo pagamento per intero.

L'importo di tale integrazione sarà determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, a cura del servizio sociale del Comune.

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso----- . Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5)

La Comunità dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità che si allega al presente atto.

Art. 6)

Il Comune invia comunicazione scritta alla Comunità dei nominativi degli utenti a favore dei quali dispone l'intervento integrativo, con l'indicazione degli importi e della decorrenza di corresponsione.

La quota giornaliera relativa ai pasti sarà liquidata solo per i giorni di effettiva presenza.

Art. 7)

La Comunità è obbligata a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

Art. 8)

Il Comune di Oristano ha facoltà, attraverso il proprio Servizio Sociale, di verificare le prestazioni socio assistenziali erogate nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Art. 9)

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Art. 10)

– Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Comunità quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La Comunità procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 11)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima.

**Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni** dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Art. 12)

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Comunità.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO  
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER LA COMUNITA' "PADRE MONTI"  
Il Rappresentante legale